

DELIBERA N. 33 /11/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELECAPRI S.P.A.
(EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE TELECAPRI) PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 38, COMMA 5, D.LGS.
177/05

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 febbraio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 127/10/DICAM - PROC. 2201/ZD, datato 23 settembre 2010 e notificato in data 6 ottobre 2010, con il quale è stata contestata alla società Telecapri S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telecapri, con sede in Capri (NA), alla via Li Campi 19 la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 5, d.lgs. 177 del 2005 nel corso della programmazione televisiva andata in onda i giorni 28 dicembre 2009, 19 gennaio 2010 e 4 febbraio 2010 circa la presenza dei superamenti del limite percentuale orario del 25% posto alla trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti locali; in particolare, come segnalato (prot. N. 42761) in data 9 luglio 2010 dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria, l'emittente televisiva locale Telecapri “[...] ha irradiato per i giorni e negli orari di seguito indicati messaggi pubblicitari eccedenti il 25 per cento per ogni ora di programmazione – tenuto conto anche dell'eventuale eccedenza del 2 per cento di un'ora da doversi recuperare nell'ora di trasmissione precedente o successiva” nelle seguenti fasce orarie: “ giorno 28.12.2009 dalle ore 05:00:00 alle ore 06:00:00 (percentuale rilevata 51,47%); dalle ore 18:00:00 alle ore 19:00:00 (percentuale rilevata 40,00%); dalle ore 20:00:00 alle ore 21:00:00 (percentuale rilevata 31,31%); dalle ore 22:00:00 alle ore 23:00:00 (percentuale rilevata 35,42%); giorno 19.01.2010 dalle ore 13:00:00 alle ore 14:00:00 (percentuale rilevata 32,427%); dalle ore 20:00:00 alle ore 21:00:00 (percentuale rilevata 32,56%); dalle ore 22:00:00 alle ore 23:00:00 (percentuale rilevata 53,06%); giorno 04.02.2010 dalle ore 10:00:00 alle ore 11:00:00 (percentuale rilevata 43,94%); dalle ore 12:00:00 alle ore 13:00:00 (percentuale rilevata 33,31%); dalle ore 22:00:00 alle ore 23:00:00

(percentuale rilevata 32,89%);

RILEVATO che la società Telecapri S.p.A., convocata (prot. n. 68417 del 29 novembre 2010), ai fini dell'esperimento dell'accesso agli atti e dello svolgimento di apposita audizione, il giorno 9 dicembre 2010, su richiesta della società stessa (prot. n. 64759) pervenuta in data 9 novembre 2010, non si è presentata alla predetta convocazione;

RILEVATO che la parte non ha presentato alcuna memoria difensiva in ordine a quanto contestato;

CONSIDERATO che la programmazione televisiva diffusa dall'emittente televisiva locale Telecapri è caratterizzata da percentuali di affollamento pubblicitario che superano il limite normativo del 25%, così come stabilito dall'art. 38, comma 5 citato e che sull'emittente televisiva stessa grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Telecapri S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telecapri, la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 5, d.lgs. 177 del 2005 nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 28 dicembre 2009, 19 gennaio 2010 e 4 febbraio 2010 oltre ogni ragionevole tolleranza;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale per una durata complessiva superiore al limite orario percentuale non conforme alle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società in questione non risulta aver adottato alcun comportamento in proposito;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta/00) pari al minimo edittale corrispondente ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) moltiplicata per n dieci episodi oggetto di rilevazione della violazione della disposizione contenuta nell' art. 38, comma 5, d.lgs. 177 del 2005 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 38, comma 5, del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Telecapri S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telecapri, con sede in Capri (NA), alla via Li Campi 19 di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 33/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 33/11/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 3 febbraio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

